

INDENNITÀ MATERNITÀ/PATERNITÀ AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS

La L. 178/2020 ha istituito, per l'anno 2021, il Fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività. Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell'anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi, medio mensile, non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail.

Con il messaggio n. 3217/2021, l'Inps ha in proposito precisato che, per accedere all'esonero parziale, per chi abbia iniziato l'attività nel 2019 l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2019. Ciò premesso, con il messaggio n. 3216/2021, l'Inps fornisce indicazioni specifiche in relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell'indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Istituto stesso.

Pagamento delle indennità di maternità/paternità alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi

Con circolare n. 124/2021 i tecnici dell'Istituto hanno illustrato le modalità applicative dell'esonero contributivo per gli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali e per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Come noto, in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente. Tuttavia, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale e abbia già presentato domanda di esonero contributivo, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le sedi territoriali Inps possono procedere, con le consuete modalità operative, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull'esito positivo della richiesta di accesso all'esonero. A tale fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l'esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della circolare Inps n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021. Si ricorda che il periodo relativo all'esonero verrà esposto nell'estratto conto con una specifica nota, per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.

Successivamente alla liquidazione delle istanze, in caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà, quindi, essere recuperata.

Pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Giova precisare che sono esclusi dall'esonero i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall'azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale, continuano a rimanere esclusi gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati.

Parimenti, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, è previsto che il lavoratore non risulti contemporaneamente iscritto ad altra Gestione pensionistica obbligatoria né titolare di pensione. Per tali prestazioni è stato, altresì, stabilito dal Legislatore un requisito reddituale definito annualmente.

Il diritto alle tutele suddette è condizionato alla sussistenza in capo all'interessato, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, del versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell'aliquota aggiuntiva dello 0,72%. Tuttavia, nel caso in cui la/il richiedente le prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale o di malattia e degenza ospedaliera si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale e abbia già presentato domanda di esonero contributivo in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull'esito positivo della richiesta di accesso al beneficio.

A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l'esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021.

Si ricorda che, anche in questo caso, il periodo relativo all'esonero verrà esposto nell'estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.

Successivamente alla liquidazione delle istanze, qualora risultasse non concedibile la richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera già pagata risulterà indebitamente corrisposta e, quindi, dovrà essere recuperata.

Se, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, la pratica di maternità/paternità e di congedo parentale potrà essere definita con le modalità già note.

Per le istanze di malattia e degenza ospedaliera si evidenzia che, considerato che la misura dell'indennità è strettamente correlata al numero di mensilità di contribuzione accreditate, la suddetta verifica è di particolare importanza anche per la corretta definizione dell'importo da riconoscere al lavoratore. Pertanto, per le medesime istanze, anche laddove nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, è necessario attendere l'esito istruttorio della richiesta di esonero ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell'importo da corrispondere al lavoratore.